

STATUTO
ASSOCIAZIONE FUNDRAISING ITALIA APS

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata Associazione di Promozione Sociale “ASSOCIAZIONE FUNDRAISING ITALIA APS” (d’ora in avanti l’Associazione).
2. A seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo APS. L’acronimo APS o la locuzione “Associazione di promozione sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria.
4. Lo statuto è informato al principio di favorire la partecipazione degli Associati alla organizzazione e attività dell’Associazione.

Art. 2 - SEDE – DURATA

1. L’Associazione ha sede in Forlì. L’Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto e potrà essere attuata con semplice delibera e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l’Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.
3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – FINALITÀ E SCOPO

1. L’Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale finalizzate alla ricerca e promozione culturale ed etica nel mondo “nonprofit” e del fundraising, rivolta ai soggetti che operano nel terzo settore.
2. In particolare l’attività avranno ad oggetto:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – ATTIVITA'

1. Per realizzare i propri scopi, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) Promuovere, sviluppare, sostenere e diffondere la cultura del dono del fundraising e della sostenibilità economica e organizzativa degli enti nonprofit, tramite attività culturali, scientifiche, formative e divulgative. Queste attività includono, ma non si limitano a:

- corsi di formazione e aggiornamento professionale per fundraiser e operatori del settore nonprofit;
- attività editoriali, pubblicazioni e studi scientifici volti alla crescita della conoscenza sul fundraising;
- iniziative culturali, artistiche, educative e di sensibilizzazione, anche attraverso piattaforme digitali e attività editoriali mirate (come pubblicazioni, blog, podcast e siti web dedicati, eventi online e offline, festival nazionali e internazionali);
- organizzazione di eventi di alta qualità tecnica e contenutistica che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza sociale e la capacità operativa degli enti nonprofit e dei professionisti del fundraising.

b) Promuovere attività culturali riconducibili alle aree tematiche della letteratura, filosofia, storia, culture, identità, scienze, arte e creatività artistica, favorendo la diffusione della cultura in tutte le sue manifestazioni e sostenendo la capacità dei soggetti culturali di operare efficacemente in tali ambiti. In tal modo, l'Associazione concorre allo sviluppo culturale dei territori, valorizzando in particolare le espressioni artistiche e creative coerenti con i propri scopi statuari. Per tali attività sarà consentito all'Associazione promuovere progetti anche con le Istituzioni e gli Enti Pubblici ovvero essere da questi delegata al fine di promuovere progetti ed attività culturali che abbiano affinità di scopi.

c) Rappresentare, tutelare e valorizzare la figura professionale del fundraiser e di tutti i professionisti che operano nel settore del fundraising, diventando un'associazione di categoria riconosciuta e autorevole. In tale ambito, l'Associazione:

- cura la formazione e l'aggiornamento continuo dei propri associati, anche attraverso percorsi certificati;
- stabilisce e promuove standard professionali, etici e di qualità per il riconoscimento della professione;
- rappresenta gli interessi professionali dei fundraiser presso enti pubblici e privati, istituzioni, organismi nazionali e internazionali;
- favorisce e agevola lo scambio di competenze, la creazione di reti e partnership tra professionisti e realtà nonprofit.

• Tutelare la figura professionale dei propri associati ed in particolare del fundraiser all'interno del panorama legislativo, anche mediante interlocuzioni con le Istituzioni e con Enti pubblici e privati affinché ne venga difeso e garantito il ruolo.

d) Promuovere e sviluppare la cultura della responsabilità sociale d'impresa (CSR),

delle pratiche ESG (Environmental, Social and Governance) e facilitare il dialogo e la collaborazione tra mondo profit e nonprofit. In questo senso, l'Associazione si impegna a:

- sensibilizzare e formare imprese e professionisti sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e di governance;
- creare partnership strategiche e collaborazioni efficaci tra organizzazioni nonprofit e aziende profit;
- fungere da costruttore di ponti, facilitando l'integrazione e la cooperazione tra settori apparentemente distanti, con l'obiettivo comune di perseguire una crescita sostenibile, inclusiva e socialmente responsabile.

e) Promuovere l'innovazione e la cultura digitale nel nonprofit, incentivando l'uso di tecnologie per il fundraising, la gestione e la comunicazione, anche attraverso collaborazioni con startup, università e centri di ricerca.

f) Sostenere la ricerca sul fundraising e sul nonprofit con borse di studio, premi, pubblicazioni scientifiche e convegni, anche in collaborazione con enti accademici nazionali e internazionali.

g) Realizzare o patrocinare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi per sensibilizzare, raccogliere fondi e coinvolgere nuovi pubblici in modo creativo e coerente con le finalità associative.

h) Partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali e internazionali, a ogni livello, per finanziare o co-progettare iniziative in linea con la missione, anche in partenariato con altri enti. L'ente può inoltre fornire servizi a enti pubblici e pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, attraverso convenzioni, affidamenti, accreditamenti o altre forme previste dalla normativa vigente.

2. Nel perseguimento di questi scopi, l'Associazione agisce sia attraverso l'attività volontaria degli associati che tramite l'impiego di personale dipendente o collaboratori. Può inoltre avvalersi della collaborazione di professionisti ed enti esterni qualificati, garantendo sempre il massimo rispetto dei principi etici, di integrità professionale e di rigorosa trasparenza gestionale.

3. L'Associazione può infine, svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile art. 6, comma 1 CTS.

Art. 5 – VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.

2. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore, art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

3. L'Associato e il volontario, così come il dipendente si impegnano ad accettare e lo statuto, il regolamento, il codice etico che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – ASSOCIATI

1. Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si

riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. Il numero dei soci è illimitato, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

4. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 7 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e la cultura del fundraising ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. La valutazione dovrà seguire criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

3. La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

5. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli Associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale,

durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli Associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 9 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni

legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO- RECESSO O ESCLUSIONE

1. La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

2. Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta la decadenza del socio. Il Consiglio Direttivo deve inviare al socio la richiesta di versamento della quota associativa riconoscendo al socio un termine per il pagamento non inferiore a dieci giorni.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi (quali il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione).

5. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non potrà intervenire nella riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

6. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso, mediante lettera raccomandata o p.e.c.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo dall'organizzazione e dall'attività dell'Associazione con effetto nel momento in cui la comunicazione è giunta all'Associato escluso. La delibera di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dalla data in cui la comunicazione è giunta, a meno che la delibera non venga impugnata dinanzi all'Autorità Giudiziaria e che questa sospenda la delibera di esclusione.

9. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata e sono tenuti a versare la quota associativa per

l'esercizio nel corso del quale si verifica la causa di perdita della qualifica di associato.

10. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 11 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è costituito dal patrimonio minimo di legge, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate: a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dagli associati; b) contributi e liberalità degli associati e di enti privati o pubblici; c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci; d) redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'Attività dell'Associazione; f) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente; g) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata a incrementare il suo patrimonio.

3. In nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. I versamenti degli Associati non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte degli Associati sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

6. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

8. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 12 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 15 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo degli associati dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente personalmente o per delega almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega), di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto

favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

7. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.

8. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso da portare a conoscenza dei soci con qualunque mezzo che consenta di avere ricevuta dell'avvenuta ricezione (quali, ad es., posta elettronica certificata, lettera raccomandata a.r. o a mani) almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede, inviando link per convocazione in call o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che non dovrà avvenire nello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto

segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo

presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

c) approva eventuali regolamenti interni;

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e

promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

k) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre (3) ed un massimo di sette (7) eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vicepresidente ed ai Consiglieri delegati nei limiti delle deleghe conferite. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associati.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, ai componenti cessati, subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo dovrà convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

4. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax o qualunque altro mezzo che consenta di avere ricevuta dell'avvenuta ricezione, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno dei suoi membri mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice-Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e

del Segretario, da

trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) un Vicepresidente;
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche in parte delegare ad uno o più dei suoi membri, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione dei soci e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
- m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto, Regolamento e normativa applicabile di competenza dell'Organo amministrativo.

4. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.28 del Codice del terzo settore e dalle norme di legge.

Art. 21 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre esercizi.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e da attuazione alle loro delibere;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci e da attuazione alle loro delibere;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) ha il compito di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli

incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, laddove nominato, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi; egli, di concerto con il Presidente, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per l'Amministrazione dell'Associazione, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione, la tenuta dei libri sociali e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – TESORIERE

1. Il Tesoriere laddove nominato, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre esercizi; cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre, le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre esercizi, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. La nomina e la revoca, così come la decadenza dall'incarico è regolata dalle norme di legge e il compenso è determinato dal Consiglio Direttivo.

8. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

9. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 –REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione, salvo non ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 n°3, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

2. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 26 - MODALITÀ RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche quale modalità esclusiva di partecipazione su decisione del soggetto che effettua la convocazione, espressa nel relativo avviso, alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si intende svolta nel luogo fisico dove è presente il soggetto verbalizzante.

Non è possibile partecipare alle riunioni degli organi collegiali tramite delegati, salvo che per le riunioni dell'Assemblea degli Associati . In tal caso le deleghe devono essere conferite per iscritto e conservate agli atti della Associazione.

ART. 27 - LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle

adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 28 – PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 29 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 30 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 14, comma 5 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, ad altro Ente del terzo settore che si impegni nell'ambito del fundraising. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 31 – CONVENZIONI

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 33 – NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno stesso della sua

approvazione da parte dell'Assemblea.

2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

F.to Stefano Malfatti

" Alessandro Torroni (impronta sigillo)